

17 - 9 GEN. 2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifiche della D.G.R. 1166 del 3.08.2001 recante "Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, previsti dall'art. 3 della legge regionale 13.06.2001 n. 13 - Sostituzione Allegato.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale

VISTA la legge regionale 13.06.2001 n. 13 che riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, attraverso le attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani;

VISTO in particolare, l'articolo 3 della citata legge regionale, che prevede la concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti presentati dalla parrocchie di Roma e del Lazio, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa valutazione secondo specifici criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 2 della legge stessa;

VISTO il Protocollo-d'intesa tipo concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione delle funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o le attività similari, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 20.07.2001 S.O. n. 8;

VISTA la D.G.R. n. 1166 del 3.08.2001 con la quale l'Amministrazione Regionale ha stabilito i criteri per la concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13.06.2001 n. 13;

RITENUTO opportuno modificare in alcune fasi significative l'iter di concessione dei contributi, alla luce dell'esperienza maturata nei primi due anni di attuazione della legge regionale 13.06.2001 n. 13 e in particolare specificare le procedure



17 10 2003
di erogazione dei contributi al fine di semplificare l'attività amministrativa regionale e facilitare l'avanzamento della spesa dei beneficiari;

PRESO

atto del parere della competente Commissione consiliare permanente, acquisito in data 12.12.03;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa quanto segue:

- a) l'Allegato alla D.G.R. 1166/2001 recante "Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, previsti dall'art. 3 della legge regionale 13.06.2001 n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)" e di essa facente parte integrante è sostituito con l'Allegato n.1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- b) è disposta la pubblicazione della presente deliberazione e dell'Allegato n.1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini





CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
 "AFFARI ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
 AUTONOMIE LOCALI, AFFARI GENERALI E PERSONALE
 DEMANIO E PATRIMONIO, INFORMATICA"

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA
 22 DIC 2003
 Prot. 163899

Roma, 15.12.2003

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
 16231 16 DIC 03 13:00

Al Presidente
 del Consiglio Regionale

Al Direttore del
 Servizio Funzione Istituzionale

Al Presidente della Commissione
 Speciale Condizione Giovanile

→ E p.c. Alla Segreteria della Giunta
 Regionale
 Via R.R. Garibaldi n. 7

SEDE

REGIONE LAZIO
SEGRETARIA GIUNTA
ARRIVO
 22 DIC 2003

Prot. Rif. 14628 del 24.11.2003
 Int. 76/C del 25.11.2003

OGGETTO: S.D.n. 368/1 Prot. G.R. n. 145150 concernente: "Modifiche della D.G.R. n.1166 del 3.08.2001 recante: <Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno della attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all'accompagnamento e al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, previsti dall'art. 3 della legge regionale 13.06.2001 n. 13 - Sostituzione allegato>".

Si comunica che questa Commissione nella seduta n. 90 del 12.12.2003, esaminato lo schema di cui all'oggetto, ha espresso su di esso, astenuti i Consiglieri Hermanin e Parroncini, parere favorevole a maggioranza dei presenti.

REGIONE LAZIO
PRESIDENZA GIUNTA
ARRIVO
 19 DIC 2003
REGOLAMENTI

12.12.2003 13:02

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
 1^ Commissione Consiliare
IL PRESIDENTE
 Fabio ARMENI

GIUNTA REGIONALE LAZIO

“Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, previsti dall’art. 3 della legge regionale 13.06.2001 N. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori).”

1 - Scopo e oggetto dei finanziamenti

I finanziamenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 13.06.2001 n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) sono volti a favorire le attività di oratorio o attività similari finalizzate alla promozione, all’accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, concernenti le seguenti azioni:

- a) manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati come luogo d’incontro dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- b) realizzazione ed allestimento di sale multimediali;
- c) allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compreso l’acquisto delle attrezzature e del materiale, per l’espletamento di attività di accoglienza ed animazione con operatori specializzati.

Nella tipologia delle spese riconoscibili a contributo rientranti nell’azione c) sono incluse le spese generali e di gestione sostenute per l’attività di oratorio o attività similari.

2 - Enti interessati

Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli enti interessati.

3 - Natura e limiti dei finanziamenti

Il contributo massimo concedibile per singola domanda è di €. 15.000.

L’importo del contributo concesso potrà variare nel limite dei 15.000 €, in funzione del posto occupato nella graduatoria finale dal progetto e del numero dei progetti ammissibili a finanziamento.

I finanziamenti sono concessi nei limiti dello stanziamento di bilancio.

4 - Modalità e termini di inoltro della domanda

Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda e relativa documentazione alla Regione Lazio: Dipartimento Istituzionali – Direzione Attività della Presidenza – Area Affari Istituzionali Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante;
- b) consegna a mano al servizio “Spedizione – Accettazione della Regione”.

La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13.06.2001 n. 13, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

03 AGO 2001

03 AGO 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACI	Francesco	Assessore	ROBILCOTTA	Donato	"
ANGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIABANELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Alca Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - ANGELLO - IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N° 1166

OGGETTO: Criteri per la concessione dei finanziamenti a
sostegno delle attività di oratorni o attività similari, previsti dall'articolo 3 della legge regionale
13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori).



Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività simili, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente,

VISTA la legge regionale 13 giugno 2001, n. 13, che riconosce la funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta dall'ente parrocchia, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, attraverso le attività di oratorio o attività simili finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della citata legge regionale, che prevede la concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti presentati dalle parrocchie di Roma e del Lazio, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa valutazione secondo specifici criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto degli indirizzi e delle azioni definiti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 2 della legge stessa;

VISTO il protocollo d'intesa - tipo concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività simili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.....del.....nonché, per estratto, sui quotidiani..... del.....aventi particolare diffusione nel territorio regionale;

CONSIDERATA la necessità che l'amministrazione regionale si determini con la massima sollecitudine per garantire l'applicazione della legge regionale nell'anno 2001;

VALUTATO che le alte finalità sociali della l.r. 13/2001 giustificano il pieno utilizzo dei fondi destinati al sostegno delle attività di oratorio o delle attività simili e, conseguentemente, la concessione della deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, in attuazione del comma 3 dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57;

VISTO l'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;



PRESO ATTO del parere della competente Commissione consiliare permanente,
acquisito in data. 31.08.2001

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa :

- a) di approvare l'allegato "Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)", il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- b) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché, per estratto, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57;
- c) di concedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, la deroga alle limitazioni poste dal comma 2 dello stesso articolo e di disporre, conseguentemente, la piena utilizzazione dello stanziamento iscritto nel capitolo n° 28129 denominato "Finanziamenti alle parrocchie, agli istituti cattolici ed agli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato per la realizzazione di progetti di carattere sociale-educativo" del bilancio regionale di previsione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Per Copia Conforme
Il Funzionario Responsabile
(Prof. Dott.)

03 AGO. 2001

0665932766



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
 Roma, 18.2.2001
 07674 01 AGO 01 13.38
SPEDITO


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
 1^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
 AFFARI ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
 AUTONOMIE LOCALI, AFFARI GENERALI E PERSONALE
 DEMANIO E PATRIMONIO, INFORMATICA

IL PRESIDENTE 053314 02.AG001

Al Presidente
 Del Consiglio Regionale
 SEDE

All'Ufficio Pareri
 SEDE

Prot. Rif. S6862 del 12.7.2001
 Int 40/C del 12.7.2001



OGGETTO: Schema di delibera n. 127/1 prot. G.R. 46750 concernente: "Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività similari, previsti dall'art. 3 della L.R. 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)". Ns. Prot. Ric. n. 1013 del 10.07.01.

Si comunica che questa Commissione nella seduta n. 28 del 31.7.2001, esaminato lo schema di cui all'oggetto, all'unanimità, ha espresso su di esso parere favorevole a condizione che la Giunta, in sede di seconda approvazione, recepisca e faccia proprie le seguenti indicazioni:

- 1) Nell'allegato allo schema di Delibera esaminato il primo capoverso del punto 3 "Natura e limiti dei finanziamenti" è così riformulato:
 "I finanziamenti consistono in contributi che non potranno superare l'importo di £ 30.000.000, nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile".
- 2) Nell'allegato allo schema di Delibera esaminato alla lettera c) del punto 6 "Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria" vanno apportate le seguenti modifiche:
 - dopo la parola "criteri" aggiungere le parole "in ordine di priorità";
 - modificare l'elenco dei criteri indicando: al numero 1) **carenza, nel territorio di riferimento, di analoghe attività;** e al numero 2) **qualità del progetto, con particolare riguardo alla sua fattibilità;**

REG. DIR. LAZIO
 PRESIDENZA GIUNTA
 0665932766
 -2 AGO 2001
 AIB/A

IL PRESIDENTE
 DOTT. ALFREDO PALLONE

Caw

ALLEGATO

· Criteri per la concessione dei finanziamenti a sostegno delle attività di oratorio o attività simili, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori).

1 - Scopo e oggetto dei finanziamenti

I finanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) sono volti a favorire le attività di oratorio o attività simili finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al supporto della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, concernenti le seguenti azioni:

- a) manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ed utilizzati come luogo d'incontro dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- b) realizzazione ed allestimento di sale multimediali;
- c) allestimento di centri ricreativi, ludici e sportivi, ivi compreso l'acquisto delle attrezzature e del materiale, per l'esercizio di funzioni di accoglienza ed animazione con operatori specializzati.

2 - Enti interessati

Possono accedere ai finanziamenti le parrocchie di Roma e del Lazio, gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le organizzazioni che rappresentano gli enti interessati, avente i contenuti del protocollo d'intesa - tipo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n 20 del 20 luglio 2001.

3 - Natura e limiti dei finanziamenti

I finanziamenti consistono in contributi, che non potranno superare l'importo di £30.000.000#, nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile.

I finanziamenti sono concessi nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.



4 - Modalità e termini di inoltro della domanda

Per accedere ai finanziamenti i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda e relativa documentazione alla Regione Lazio - Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
- b) consegna a mano al servizio "Spedizione - Accettazione della Regione".

La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 13/2001, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e vale per l'esercizio finanziario successivo, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. Il termine per l'inoltro delle domande che valgono per gli esercizi finanziari 2001 e 2002 è posticipato al 30 settembre 2001, secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 16 giugno 2001, emanata a norma del citato articolo 93, comma 2, della l.r. 6/1999.

Sulla domanda e sulla eventuale busta che la contiene deve essere evidenziato il seguente riferimento: "Domande per finanziamenti ex articolo 3 della l.r. 13/2001 - attività di oratorio o attività similari".

5 - Contenuto della domanda e documentazione

La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- a) progetto dettagliato delle azioni finanziabili, con specifica delle spese relative e degli obiettivi che si vogliono raggiungere, anche in termini di coinvolgimento dei minori, degli adolescenti e dei giovani;
- b) relazione dettagliata dello stato di disagio socio-economico del territorio di riferimento, anche in relazione alla presenza o meno di centri o punti d'incontro ove si svolgono attività analoghe che perseguono le finalità di cui all'articolo 1 della l.r. 13/2001.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere altra documentazione, oltre quella indicata, qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione delle domande, nonché la regolarizzazione della domanda, o della relativa documentazione, entro e non oltre un termine assegnato.

Er



6 - Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria

La valutazione delle domande è effettuata da una Commissione, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la quale dovrà procedere ai seguenti adempimenti:

- a) esame preliminare di ammissibilità;
- b) redazione di un elenco delle domande ritenute inammissibili, specificandone i motivi;
- c) formulazione di una graduatoria delle domande ritenute ammissibili, secondo i seguenti specifici criteri **in ordine di priorità**:
 - 1) **carenza, nel territorio di riferimento, di analoghe attività;**
 - 2) **qualità del progetto, con particolare riguardo alla sua fattibilità;**
 - 3) **esperienza maturata nell'ambito dell'attività;**
 - 4) **capacità di coinvolgimento di minori, adolescenti e giovani all'attività che si intende realizzare.**

7 - Concessione ed erogazione dei finanziamenti


L'inammissibilità delle domande incluse nell'elenco di cui al punto 6, lettera b), o il diniego della concessione del finanziamento alle domande non utilmente inserite nella graduatoria di cui allo stesso punto 6, lettera c), sono immediatamente comunicati all'interessato, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

I provvedimenti di concessione dei finanziamenti sono adottati dal Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza secondo l'ordine della graduatoria.

Il finanziamento concesso è erogato con le seguenti modalità:

- a) quanto al 60 %, all'atto del provvedimento di concessione;
- b) quanto al restante 40%, a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute e già incluse nel progetto, corredato da documentazione in regola con il regime fiscale.

Qualora in sede di liquidazione si accerti che la spesa è inferiore a quella preventivata oppure che la documentazione è inadeguata a giustificare il rendiconto presentato, il finanziamento inizialmente concesso è ridotto in proporzione.

lu


8 - *Revoca dei finanziamenti*

La Regione dispone la revoca dei finanziamenti concessi qualora venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista nel progetto ammesso al finanziamento.

La revoca del finanziamento comporta il recupero, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, di quanto già erogato.

la

